



COMUNE DI PORTOMAGGIORE

SEGRETERIA

Regolamento Edilizio

Approvato con la delibera podestarile n. 62 -
27.2.41 - e n. 94 - 24.4.41 - esecutivo fel n. 7924
Q.P.A. seduta 28.5.41 -

1954

Approvato con la delibera cons. N. 215 - 29.9.55
- fel n. 28079 div. II - S.P.A. - 9.12.55

= COMUNE DI PORTOMAGGIORE =

= REGOLAMENTO EDILIZIO =

Articolo 1°) =

E' costituita in Portomaggiore una Commissione Edilizia allo scopo di vigilare sulle costruzioni, demolizioni, restauri e modificazioni qualsiasi di fabbricati, opere di recinzione ecc. e di qualsiasi lavoro che abbia attinenza al decoro ed all'abbellimento del Capoluogo e delle sue principali frazioni, nonchè dei viali, giardini, piazzali ecc. nei limiti delle zone urbane.

Articolo 2°) =

Si intendono urbane le seguenti zone:

- a) = Tutto il Capoluogo e le sue adiacenze;
- b) = Tutti i Capoluoghi delle frazioni nonchè le borgate ed i minori nuclei di case raggruppate nell'intero territorio Comunale.

Sono da ritenersi escluse dalle zone sopra indicate le sole case rurali sparse. =

Articolo 3°) =

La Commissione è nominata dal Podestà ed è composta di quattro membri effettivi ed uno supplente, oltre che dall'Ufficiale Sanitario.

Fra i primi quattro il Podestà designa il Presidente.

Il capo dell'Ufficio Tecnico Comunale fa parte della Commissione, vi ha voto consultivo e vi funge da Segretario. =

Articolo 4°)

I membri della Commissione stanno in carica un anno e *sono* sempre rieleggibili. =

Articolo 5°) -

Il voto della Commissione è semplicemente consultivo e viene presentato al Podestà che decide.- I membri della Commissione sono impegnati alla maggiore riservatezza sui pareri dati, sulle ragioni che li hanno motivati e sul voto dei vari Commissari.-

Articolo 6°) -

Il giudizio della Commissione riflette:

a) = La conservazione dei monumenti e di quanto altro sia esposto alla pubblica vista ed abbia pregio artistico, archeologico storico, salvo quanto di spettanza del R. Conservatore dei Monumenti.

b) = L'applicazione di insegne, iscrizioni, vetrine, tendoni od altro, tanto se l'applicazione abbia carattere temporaneo, quanto se permanente.

c) = L'esame dei progetti di nuove costruzioni civili od industriali e loro parti; il riattamento di quelle esistenti.

d) = La costruzione di marciapiedi e di qualsiasi altra opera privata possa influire sulla viabilità, come il collocamento di paracarri, scansaruote ecc.-

e) = Ogni altro oggetto che il Podestà creda opportuno di sottoporre al suo parere.

Articolo 7°) -

Il parere della Commissione non si estende alla solidità dei fabbricati o di ogni altra costruzione, la cui responsabilità resta interamente al progettista ed al Direttore dei lavori nei limiti delle rispettive mansioni.-

Il Capo dell'Ufficio Tecnico può, a suo esclusivo giudizio, far presente eventuali deficienze costruttive del progetto e la Commissione trasmetterà identicamente tale giudizio al Podestà.-

La mancanza di osservazione tecnica non significa che il progetto sia perfetto sotto questo riguardo e non scema la responsabilità del progettista e del Direttore, nè costituisce alcuna responsabilità per l'Ufficio Tecnico Comunale.-

Articolo 8°) =

Chiunque voglia intraprendere lavori tanto nelle località indicate negli articoli 1 e 2 quanto nel restante territorio Comunale, deve farene domanda al Podestà, corredata dei disegni relativi. Tali documenti devono essere nel dovuto bollo e ciò a sensi dell'art.4 del R.D. 25 Marzo 1935 N. 640.=

Possono essere senz'altro cominciati, dopo presentata denuncia, i restauri interni dei fabbricati, le modificazioni interne dei fabbricati industriali, le riparazioni urgenti per imminenza di pericolo, ma in tutti questi casi la denuncia deve indicare la necessità dell'immediato inizio dei lavori, affinché l'Ufficio Tecnico possa verificarla e, a suo insindacabile giudizio, riconoscere o meno tale necessità e permettere o meno la prosecuzione dei lavori.

Per il sopraluogo nel territorio Comunale, l'interessato dovrà versare nella Cassa Comunale la somma di L. 30.= Dovrà inoltre provvedere al mezzo di trasporto.

Articolo 9°) =

La denuncia di cui all'articolo precedente deve essere firmata dal proprietario e controfirmata dal tecnico progettista e da quello che dirigerà i lavori. Altrettanto dicasi dei disegni che sono allegati alla domanda e che debbono rappresentare in adeguata scala e fedelmente i lavori da eseguirsi.

Articolo 10°) =

Qualsiasi variante al progetto approvato è soggetta a nuova denuncia ed a nuovo esame della Commissione edilizia.=

Articolo 11°) =

Tutti i progetti che saranno presentati tanto di opere di nuova costruzione, come per opere di riattamento o riparazione dovranno a sensi dell'art.5 del R.D.L. 22 Novembre 1937 N.2105 e della Legge N. 58 del 5 Gennaio 1929 sulle opere in conglomerato cementizio semplice od armato, essere firmati da un professionista autorizzato, il quale assume la responsabilità dell'esecuzione e della stretta osservanza delle prescrizioni quando ~~è~~ il professionista che dirige la costruzione non sia progettista, o venga cambiato, di ciò deve esse-

re data immediata notizia al Podestà, ed il lavoro deve essere sospeso finchè il nuovo Direttore non abbia controfirmato il progetto e rilasciata dichiarazione di assumere la responsabilità dell'esecuzione, fino a tale momento è responsabile il primo firmatario.-

Articolo 12°) =

Trascorso un anno dalla decisione Podestarile senza che i lavori siano compiuti occorrerà una nuova domanda.-

Articolo 13°) =

Il giudizio emesso dal Podestà sulla costruzione e sull'impianto è rilasciato sotto la piena responsabilità del richiedente e senza giudizio dei diritti dei terzi.

-Articolo 14°) =

L'Autorità Comunale ed i competenti Uffici e gli incaricati dell'Ufficio Tecnico avranno libero accesso nei cantieri per verificare se i lavori che vi vengono eseguiti corrispondono al progetto approvato e ne siano osservate le disposizioni del presente Regolamento.

-Articolo 15°) =

L'Autorità Comunale potrà sospendere i lavori che fossero stati indebitamente fatti ed il Podestà potrà anche ordinare la demolizione di quanto corrispondesse al progetto approvato ovvero contrastasse con le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 16°) =

I limiti delle fronti lungo le aree pubbliche e le quote dei fabbricati debbono essere stabiliti dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 17°) =

L'altezza massima delle case di nuova costruzione è stabilita nella misura di una volta e mezzo la larghezza della strada antistante.

E' però consentito qualunque sia la larghezza della via o della piazza, un minimo di altezza raggiungibile i metri sette e centimetri trenta, ed è sempre vietato di oltrepassare la misura di metri quindici. Tali altezze vanno misurate dal marciapiede, ove esiste, o dalla linea di regolare e media pendenza del suolo, alla linea di gronda del cornicione.

-Articolo 18°) =

La misura della larghezza della strada per l'applicazione dell'articolo precedente è la minima prospiciente al fabbricato.

Non si tiene conto di brevi restringenti di lunghezza non superiore ad un/ quanto della lunghezza della fronte del fabbricato da costruire.=

Articolo 19°) =

Le altezze di cui all'art.17 si misurano dal piano stradale di contro all'asse dei fabbricati fino alla gronda od alla sommità dell'attico.= Le sopracostruzioni in arretramento, purchè l'altezza delle parti sopra elevate non superi in unione con quelle del rimanente fabbricato l'altezza citata nell'art.17, potranno considerare l'arretramento come maggiore larghezza di strada.

-Articolo 20°) =

La distanza fra due fabbricati non contigui non potrà essere inferiore a metri sei.

Le facciate laterali quando visibili dalla strada pubblica, sono soggette alle stesse norme di carattere estetico delle principali.

Articolo 21°) =

Lo sporto di gronda si intende non superiore a m.0.50; se è maggiore va altrettanto ritenuta più stretta la strada per applicare l'art.17.=

-Articolo 22°) =

Quando la larghezza stradale di cui all'art.18 risulterebbe notevolmente superiore a quella media dell'intera strada, il Comune potrà limitare l'altezza del fabbricato a quella corrispondente a quest'ultima.=

Articolo 23°) =

La larghezza di una strada in corrispondenza dello sbocco di altre strade, si considera limitata dalla retta congiungente i due spigoli dei fabbricati d'angolo.=

-Articolo 24°) =

Le fabbriche che si costruiscono in arretramento ed in prossimità

della linea stradale devono avere la fronte regolarmente coordinata alla linea medesima.=-

Articolo 25°) =

Sono eccettuati da tutte queste disposizioni gli edifici monumentali, le Chiese e le opere, che per la loro natura, od a motivo di pubblico ornamento, esigessero condizioni speciali di altezza. L'esame di esse comprende globalmente l'estetica loro e quella del luogo nel quale debbono sorgere, ed il parere della Commissione edilizia è pure globale.

Il Podestà decide.

Articolo 26°) =

L'area dei cortili interni non dovrà essere inferiore ad un quinto della superficie dei muri che vi prospettano, ed il loro lato minore, non inferiore a metà della massima altezza delle parti.

Articolo 27°) =

Agli effetti dell'articolo precedente, le aree e dimensioni di più cortili limitrofi possono sommarsi quando sia impossibile ogni costruzione lungo il loro confine o quando intervenga da parte delle proprietà confinanti una obbligazione registrata e trascritta in tale senso.=-

Articolo 28°)

I pozzi di luce, mai di dimensioni inferiore a m.3 su ciascun lato, non possono illuminare che locali di servizio e debbono avere accesso dalla strada a mezzo di corridoi ed altri passaggi.

Articolo 29°) =

E' obbligo di ogni proprietario di porre e mantenere le fronti del proprio edificio e tutte le parti di esso, in buone condizioni per la stabilità, l'igiene ed il pubblico decoro.

In occasione di restauro ed in ogni caso entro un anno dalla pubblicazione del presente, il proprietario deve compietare i soffitti di gronda, sempreche il tipo di copertura lo ammetta. Oblazione minima L. 100.=-

71
• Articolo 30°) =

La colorazione degli edifici e dei relativi infissi deve essere decorosa e di gradevole effetto. = Gli edifici che abbiano un unico prospetto, anche se appartengono a diversi proprietari, debbono essere tinteggiati nello stesso modo. = Oblazione minima L. 100. =

L'intonacatura e la stuccatura a cortina e la tinteggiatura delle pareti esterne degli edifici, deve seguire immediatamente la costruzione e il riattamento, salvo le proroghe per ragioni tecniche che l'Ufficio Tecnico credesse di concedere e che non potranno superare sei mesi. Oblazione minima L. 1000. =

• Articolo 31°) =

E' obbligo di ogni proprietario di rinnovare gli intonaci e le tinte delle facciate degli edifici quando siano deperiti in modo da costruire uno sconcio.

Quando un proprietario non ottemperi all'ingiunzione di restauro entro il termine in essa fissato, sarà soggetto a contravvenzione, estinguibile con l'obblazione minima di una lira per mq. di parete non restaurata, misurata nella proiezione sul piano della parete stessa e compiendo poi immediatamente il restauro.

• Articolo 32°) =

Le acque pioventi verso il suolo pubblico debbono essere raccolte in apposite doccie a cordone o cornice e condotte in tubi verticali metallici muniti di sfiatatoi e defluire nelle pubbliche fogne ove esistono, essi nel tratto inferiore dovranno essere di ghisa o ferro per l'altezza di almeno metri due. E' vietato condurre verso l'esterno delle fabbriche od immettere nelle doccie e nei tubi verticali acque diverse da quelle di pioggia.

Oblazione minima L. 50. = per ogni punto di infrazione.

• Articolo 33°) =

E' vietato di collocare o di fare sboccare all'esterno delle fronti dei fabbricati prospicienti o visibili dalla pubblica via o condotti da fumo e di scarico di motori come qualsiasi altra condotta all'infuori di quelle di cui all'art. 31. =

I funicoli e le torricelle dei camini collocati nel lembo interno dei muri delle fronti non potranno superare l'altezza di m.1.20.= Gli altri dovranno distare dalla gronda almeno quanto sporgono sul tetto.

Oblazione minima L. 50.= per ogni oggetto non regolare.

Articolo 34°) =

Sino a m.3 sul suolo gli oggetti e le sporgenze non potranno superare i cent. 7 del filo dello zoccolo ed i cm.12 da quello del muro.

I balconi e le verande nelle fronti sul suolo pubblico dovranno avere l'inizio inferiore delle mensole di sostegno ad almeno metri 4 sul suolo stradale. Fra gli oggetti di cui al primo comma di questo articolo si comprendono gli scalini, paracarri ecc.

L'Autorità Comunale quando lo giudichi vantaggioso per la viabilità potrà permettere o prescrivere maggiori oggetti per paracarri d'angolo (scansaruote).=

Il Comune può richiedere, assegnando un breve termine per l'esecuzione, la demolizione di gradini, scale, sedili esterni, paracci, latrine, grondaie/ eccessive, tettoie, sovrappassaggi, imposte di porte o finestre a piano terreno aperte verso l'esterno e di ogni altro oggetto analogo. Oblazione minima L. 100.=

Articolo 35°) =

La costruzione o ricostruzione o riparazione dei marciapiedi lungo i fabbricati viene fatto dal Comune con sua iniziativa e colle modelità e coi materiali che il Comune stesso preferirà.=

I proprietari frontisti sono tenuti a concorrere nelle spese in ragione di metà di essa, rimborsandone il Comune in un certo numero di rate bimestrali uguali (da convenirsi) quando la domanda del marciapiede sia da essi presentata, il Comune potrà prendere in considerazione tale domanda solo se firmata da tutti i proprietari di un tratto continuo, di fronte sulla strada.=

Il contributo sarà proporzionale alla lunghezza della fronte di ciascuna proprietà e si calolerà al massimo su una larghezza di metri 1.50 .= Per un fabbricato appartenente a diversi proprietari la ripar=

tizione dei contributi si farà in base al reddito imponibile delle diverse proprietà. = I marciapiedi attraversanti le strade e le piazze sono esclusivamente a carico del Comune. =

• Articolo 36°) =

Le imposte delle botteghe, le porte e le finestre dei piani terreni dovranno sempre aprirsi verso l'interno e gli stipiti non potranno sporgere verso l'esterno più di sette centimetri.

Oblazione minima L. 100. =

• Articolo 37°) =

Tutti i telai di finestre dovranno essere provvisti di vetri (e cristalli, escludendo qualsiasi altro sistema. = Gli scuri, le persiane, le contro finestre dei piani superiori dovranno essere provvisti di sicuri arresti. Oblazione minima L. 50. =

• Articolo 38°) =

Le insegne, i cartelli, le vetrine, le tende ecc. da applicarsi alle fronti dei fabbricati dovranno essere in armonia con le linee architettoniche di essi e non dovranno mai ostacolare la libera visibilità della circolazione della strada. = Sono proibiti quegli infissi che ricoprono e tolgono la vista delle parti ornamentali ed architettoniche degli edifici. = Oblazione minima L. 50. =

• Articolo 39°) =

Quando il Comune rettifichi il piano delle vie e dei marciapiedi o li costruisca di nuovo, i proprietari sono tenuti a riportare a tutte loro spese, le soglie di ingresso, gli zoccoli e la parte inferiore dei muri secondo richiede il nuovo piano.

Oblazione minima L. 50. =

• Articolo 40°) =

Le aree scoperte di proprietà privata non soggette a pubblico transito, contigue alla strada ed ai viali pubblici, dovranno essere recinte, salvo superiori disposizioni in periodi di lunghezza, con cancellata sopra zoccolo e con rete metallica su pali di ferro o con muro convenientemente decoroso. Negli angoli la rete metallica

deve essere terminata da colonnetta di ghisa o di ferro.- L'obbligo posto da questo articolo dovrà essere ottemperato nel periodo massimo di anni uno dall'approvazione del presente Regolamento.- I progetti di queste opere debbono essere approvati dal Podestà sentita la Commissione Edilizia.-

Oblazione minima L. 5.- per metro di recinzione mancata od incorosa.-

Articolo 41°) =

Le ville, palazzine e simili dovranno essere contornate da barriere o rete come all'articolo precedente, formanti un insieme organico col fabbricato e progettato e costruite insieme con esso. Questi fabbricati non potranno avere più di tre piani.- Le costruzioni accessorie per servizi dovranno avere almeno un piano in meno della villa (se questa ne ha almeno due) e formeranno anche esse parte del progetto di essa, ovvero, se da costruirsi successivamente, esservi coordinate.

Articolo 42°) =

Le palazzine e ville dovranno distare tutto intorno almeno metri sei dal confine dell'area di contorno; quest'ultima deve essere decorosamente sistemata, preferibilmente a giardino.-

Articolo 43°) =

L'impianto di armature, steccati, ponti di servizio, deve essere oggetto di domanda al Podestà e di relativa autorizzazione, con la stessa domanda può anche essere inclusa in quella di cui al precedente N.8.- se modalità di cui all'art.8. Per l'impianto di armature, steccati, ponti di servizio l'Autorità Comunale, i competenti Uffici e gli incaricati dell'Ufficio Tecnico, potranno valersi della facoltà di cui al precedente art.14.- Oblazione minima L. 100.-

Articolo 44°) =

I ponti di servizio si dovranno costruire con la massima solidità e dovranno essere provvisti di robusti parapetti e fermapiedi di legno.

Quando detti ponti sono a più piani, si dovranno conservare sempre il tavolato e parapetti nel piano immediatamente sottostante a quello in cui si lavora.-

Nei piani dei ponti ove si svolge il lavoro degli operai verranno

no collocati verso l'esterno ripari di arelle o tendoni .=-

Oblazione minima L. 50.-

• Articolo 45°) =

Spetterà all'interessato delle nuove costruzioni o restauri la spesa per la chiusura dei buchi fatti nel suolo pubblico per la infissione delle antenne dei ponti di servizio, steccati ecc.

Oblazione minima L. 20.- per ogni buco.-

• Articolo 46°) =

Sarà obbligo assoluto dell'interessato di segnalare al pubblico di giorno coi segnali d'uso ben visibili e di notte con fanali e lanterna a vetri rossi, ogni lavoro da farsi sul tetto o comunque in alto sulla strada o qualunque ingombro del suolo proveniente dall'escavo, armature, steccati, ammassi di materiale od altro.-

Oblazione minima L. 200.-

Articolo 47°) =

Le nuove costruzioni e quelle che verranno riformate debbono avere fondazioni, spessori di muri, qualità dei materiali ed ogni accessorio, coi requisiti necessari perchè riescano solide ed atte alla loro destinazione.-

E' assolutamente proibito l'uso della malta di fango e di polvere di strada nelle costruzioni e restauri di edifici.-

Oblazione minima L. 1000.-

Articolo 48°) =

I piani delle case non potranno mai avere altezze inferiori ai m. 3.50 da pavimento a pavimento, e dal pavimento al soffitto per l'ultimo piano.- Se il fabbricato però ha più di due piani, oltre il terreno, l'ultimo piano, se destinato ad uso abitazione, potrà avere una altezza inferiore a quella fissata nel primo capoverso, non mai al di sotto di M. 2.50.-

Oblazione minima L. 1000.-

Le case rurali non potranno mai avere altezze inferiori a m.3 da pavimento a pavimento, e dal pavimento al soffitto per il 1° piano.-

•Articolo 49°) =

Nelle demolizioni saranno usate tutte le possibili cautele onde evitare qualsiasi pericolo e si dovrà sempre impedire l'eccessivo sollevamento di polvere, anche col mezzo di ripetute bagnature.= Il materiali di demolizione non potranno gettarsi dai ponti o dalle finestre, ma dovranno essere calati e trasportati entro appositi recipienti, e, giorno per giorno, sgombrati dal suolo pubblico.=

Oblazione minima L. 100.=

• Articolo 50°) =

Quando una parte degli edifici minacci di rovinare sul suolo pubblico (come muri, cornicioni, camini, tegole, serrande ecc.) sarà obbligo del proprietario di ripararvi immediatamente.= In caso di inadempienza l'Autorità Comunale provvederà d'ufficio a carico del proprietario.=

Per i pericoli interni, il Comune dichiarerà l'inabilità e potrà prescrivere lo sgombro colle norme legali.=

• Articolo 51°) =

Per quanto riguarda le dimensioni dei muri e dei locali, l'aerazione e ventilazione delle case, la costruzione delle latrine, pozzi neri, lavandini, fogne ecc. e in generale per tutto ciò che è attinente all'igiene del suolo e dell'abitato, saranno applicate le norme dei Regolamenti Comunali di Polizia Urbana e di Igiene.= *

• Articolo 52°) =

I numeri civici di ciascuna casa debbono essere conservati e non potranno essere cambiati o spostati senza il permesso del Podestà.=

• Articolo 53°) =

Ogni proprietario è obbligato a lasciare apporre i numeri civici di fianco a destra delle porte ove sia possibile, rimborsando poi al Comune la spesa relativa.=

• Articolo 54°) =

Salvo le disposizioni della Legge sulle Antichità e Belle Arti 20 Giugno 1909 N. 364, non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico e storico, senza darne previo avviso al Podestà presentandogli il progetto. = Oblazione minima L. 1000.=

Il Podestà, udito il parere della Commissione edilizia, e, ove occorra, delle Autorità preposte alla conservazione dei monumenti, può impedire quelle opere che fossero riconosciute contrarie alle ragioni storiche ed artistiche degli edifici medesimi. =

• Articoló 55°) =

Se nel restaurare o demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, il Podestà potrà ordinare quei provvedimenti che sono richiesti dalla necessità per la conservazione del monumento ed oggetti scoperti. =

Oblazione minima L. 100. =

Articoló 56°) =

Gli articoli 52, 53, 54 e 55 sono estesi a tutto il Comune. =

• Articoló 57°) =

Quando uno o più proprietari intendono iniziare l'apertura di una nuova strada, debbono presentare al Comune il relativo progetto e tenerne l'approvazione. = In nessun caso sarà permesso nella zona urbana la costruzione di strade di larghezza inferiore a m.6 ed in quella esterna di m.4. =

Articoló 58°) =

Il presente Regolamento andrà in vigore trenta giorni dopo l'approvazione e la pubblicazione di legge e da quell'epoca si intenderà abrogato l'attuale regolamento edilizio e revocata qualsiasi altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.

• Articoló 59°) =

I contravventori saranno puniti a termini degli art.106 e 110 del T.U. della Legge Com. e Prov. 3 Marzo 1934 N. 383. =

Il Podestà potrà nel giudizio contravvenzionale promuovere dal Magistrato la facoltà di eseguire d'ufficio le opere a spese dei contravventori, salvé per i casi di urgenza a termini dell'art.54 del T.U. Legge Comunale e Provinciale. =

Sono anche riservate le facoltà concesse al Podestà dall'art.55 del suddetto T.U. e dall'art.378 della Legge sui LL.PP.

Le azioni penali possono estinguersi col pagamento di una obla-

zione nella misura indicata nei diversi articoli del presente Regolamento e con la immediata ottemperanza alle ingiunzioni.=-

Articolo 60°) =

Entro un anno dall'attuazione del presente Regolamento dovranno i proprietari provvedere affinché le disposizioni degli art. 26, 28, 29 e 35 siano applicate a quegli edifici esistenti che fossero in disaccordo con le medesime.=-

Articolo 61°) =

In occasione di grandi e generali restauri e modificazioni ai fabbricati ecc. saranno applicati anche ad essi le disposizioni dell'art. 34.=-

Articolo 62°) =

E' accordato un termine di mesi sei per l'applicazione delle doccie e delle condutture delle acque piovane a tutti i fabbricati prospicienti il suolo, le vie e piazze pubbliche, e per incanalare tali condutture entro le fogne dove esistano.=- Oblazione minima L. 50.=- per ogni punto di infrazione.=-

Articolo 63°) =

E' in facoltà del Podestà di prorogare per giustificati motivi i termini di cui agli articoli 60 e 62.=-

Articolo 64°) =

Tutte le costruzioni debbono rispettare le norme del Regolamento Comunale di Igiene, le quali anzi si estendono a tutto il territorio del Comune.=-

Articolo 65°) =

In caso di nevicata che richiedano lo scarico dei tetti, il proprietario deve farne domanda al Comune che rilascerà il permesso di scaricare sulle aree pubbliche, dietro pagamento anticipato, della tassa di L. 0.50 per metro quadrato di proiezione orizzontale del tetto e per ogni dieci centimetri o frazione di altezza media della neve da scaricarsi.=-

L'altezza media sarà quella rilevata nella Piazza XX Settembre per il Capoluogo.=-

Nessun'altra spesa sosterrà poi il proprietario per la formazione

dei cumuli e per l'eventuale allontanamento della neve dalle aree pubbliche.=-

• Articolo 66°) =

E' in facoltà del Comune di concedere che la neve dei cortili venga portata, a spese dei proprietari, sulle aree pubbliche, dietro pagamento di una tassa come all'art.65.=- In questo caso l'altezza media della neve è misurata nel cortile da sgomberare.=-

• Articolo 67°) =

Il Comune può intimare ai proprietari lo sgombero dei tetti, ed in tal caso verrà applicato l'art.65 come se il proprietario ne avesse fatto domanda.=-

nt Articolo 68°) =

Si intendono richiamate integralmente le norme di costruzione di cui all'art.72 del Decreto Legge 3 Aprile 1930 N. 682 convertite in legge il 6 Gennaio 1931 N. 92 e cioè:

a) = E' vietato costruire edifici sul ciglio o ai piedi dei dirupi, su terreni di non buona consistenza e di eterogenea struttura, detritici o franosi, o comunque atti a scoscendere.=-

Tuttavia è consentito di costruire edifici di roccia compatta, sempre quando venga lasciata, fra il ciglio e il piede degli edifici adeguata conchisa o ritiro.=-

b) = Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva o opportunamente ridotta a piani orizzontali e detenuta del capellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza nel quale debbono essere convenientemente incassate.=-

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto : recente, o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbono essere sostituite da una platea generale.=-

c) = Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nelle fondazioni dovranno essere sempre impiegate molte ci-

mentizie e idraulici cm^3 , e a queste dovranno essere preferite anche quelle imuratrici di elevazione. =

Nella muratura di pietrame è da vietare l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati.

Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare, deve prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari od a fascie continue di calcestruzzo di cemento, dello spessore non inferiore a $\text{cm.}12$ estesi a tutta larghezza del muro e che la distanza reciproca di tali corsi o fascie non sia superiore a $\text{m.}1.50$. =

Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri pertanto si deve tener conto nei calcoli anche della azione del vento. =

I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi insistente mantenga il giusto rapporto col carico di cottura del materiale più debole di cui sono costituiti.

d) = Nei piani superiori a quello terreno debbono essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene. I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale;

e) = Le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono essere rese solidali coi muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi; nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni $\text{m.}2.50$, rese solidali fra loro in corrispondenza dei muri d'appoggio. =

f) = In tutti i fabbricati deve eseguirsi ad ogni piano, ripiano e piano di gronda, un telaio di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti.

Tali telai debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano per avere un'altezza minima di $\text{cm.}20$, la loro armatura longitudinale deve essere costituita da 4 tendini del diametro non inferiore a $\text{mm.}14$ se di ferro omogeneo e a $\text{mm.}12$ se di acciaio semiduro mentre le legature trasversali debbono essere costituite da tendini del diametro non inferiore a $\text{mm.}5$ e poste a distanza non superiore a $\text{cm.}30$.

g) = I lavori di muratura qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga per molte ore al di sotto di 0 gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato, debbono essere prettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione ^{dei leganti} ~~degli agglomerati~~ idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice ed armato, vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

Per gli altri materiali da costruzione ^{si richiama} ~~sono da richiama~~ le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero dei LL.PP.=

Le predette norme debbono essere applicate in tutte le costruzioni che si eseguiscano ⁱⁿ ~~nel~~ territorio Comunale, a differenza delle altre del presente regolamento che hanno la loro efficacia limitata agli edifici siti nel perimetro dell'abitato come delimitato nell'art.2.=

Ai soli effetti dell'osservanza delle norme di cui al presente articolo relativo alla buona costruzione, i proprietari hanno l'obbligo di presentare al Podestà la denuncia per ogni lavoro edilizio anche se da compiersi in località posta fuori del perimetro urbano dell'art.2.=

Naturalmente, sotto questo riguardo, vale per tutte le costruzioni, in tutto il territorio del Comune, l'art.12 del presente Regolamento.=

•Articolo 69°) =

E' fatto divieto di eseguire miglioramenti, lavori di riparazione o di grande manutenzione ad edifici non rispondenti per strutture, altezza o larghezza delle vie ai regolamenti ~~edilizi~~ edilizi vigenti, a meno che non trattisi di fabbricati di eccezionale importanza artistica, storica, archeologica.= Come pure è fatto obbligo ai proprietari, venuto il momento di rimediare ai guasti del tempo, di ridurre o ricostruire gli edifici secondo le norme contenute nel Regolamento.

Tutti i progetti che saranno presentati per opere di costruzione o ricostruzione debbono essere firmati a secondo delle loro natura en-

tità e competenza, da un professionista autorizzato ai sensi delle
Leggi e dei relativi regolamenti professionali degli Ingegneri, Archi-
tetti e Geometri, ~~senché ai~~ ^{ai} sensi del R.D. ^{16 novembre 1939} ~~29 Luglio 1933 N. 1217, con~~
^{4.2229} ~~vertito in Legge 5 Febbraio 1934 N. 313 (con modifiche) per l'acces-~~
~~sione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in congre-~~
merato cementizio, ^{in cemento armato} i lavori dovranno essere diretti da un professioni-
sta autorizzato ai sensi delle leggi e dei Regolamenti di cui al pre-
cedente comma. =

Articolo 70°) =

Coloroche intendano fare nuove costruzioni, ovvero modificare
od ampliare quelle esistenti, debbono chiedere al Podestà apposita au-
torizzazione, obbligandosi ad osservare le norme particolari dei rego-
lamenti di edilizia e di igiene comunale. =

Qualora i lavori iniziati in base ad autorizzazione non siano
condotti secondo le norme stabilite dal Regolamento edilizio comunale,
il Podestà, ^{fatti} gli accertamenti del caso, ne ordina la sospensione. =
Contro l'ordinanza del Podestà, da notificarsi al proprietario nel do-
micilio eletto sulla domanda di autorizzazione, è ammesso ricorso al
Prefetto, il quale decide con provvedimento definitivo.

Il ricorso non ha effetto sospensivo. =

Qualora vengano iniziati i lavori senza ~~sospensione~~ autorizza-
zione, ovvero vengano proseguiti quelli per i quali sia stata notifi-
cata ordinanza di sospensione, il Podestà ordina la demolizione a spe-
se del contravventore, senza pregiudizio delle ^{penes pecuniarie} ~~sanzioni penali~~ di cui
all'art. 106, massimo L. 500. = del T.U. della Legge Comunale e Prov. o
di quelle maggiori contenute nel ^{presente} Regolamento edilizio. L'ordinanza del
Podestà ha carattere di provvedimento definitivo.

Articolo 71°)

L'Ufficio Tecnico Comunale potrà in ogni momento accedere nei
cantieri di costruzione per controllare, insieme colla esecuzione di
tutti i lavori nei riguardi del presente Regolamento, anche e partico-
larmente il rispetto alle disposizioni di cui all'art. 70. =

Articolo 72°) =

Le responsabilità del proprietario o dell'esecutore non vengono

effatto diminuite dalla visite di cui all'articolo precedente, se non in quanto egli ottemperi prontamente ed esattamente alle prescrizioni in esso impartite. =

Articolo 73°) =

I contravventori alle norme dell'art. 70 saranno passibili delle penalità in vigore e dell'immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria. =

Il presente regolamento è stato deliberato coi provvedimenti N. 52 in data 27 Febbraio 1941 e N. 94 in data 24 Aprile 1941, approvati dalla G.P.A. in seduta 28 Maggio 1941 N. 7924. =

Pubblicare all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 1.° al 15 del Month 1941/1942, senza opposizione (a norma dell'art. 345 Legge Lavi Lavi 27.7.1934 N. 1265). -

2 copie spedite
alla R. Dir. il 18 sett.
1941 per l'ambrogio.